

Circolare del 5 maggio 2017

Oggetto: **Risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico.**

Sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico sono state pubblicate alcune risoluzioni (riportate di seguito) concernenti commercio e somministrazione di prodotti alimentari.

In particolare si segnalano:

Risoluzione n. 66623 del 24 febbraio 2017 pone chiarimenti in merito alla possibilità che un soggetto, amministratore di una S.r.l., operante nel settore dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande congiunta all'attività di intrattenimento e svago (sala giochi, VLT), possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b), del DLgs n. 59/2010.

In particolare, il soggetto in questione è inquadrato come co.co.co (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) e con iscrizione alla gestione separata INPS dal 1-06-2015.

Secondo il MISE, chi è in possesso di questo tipo di contratto non può essere inquadrato come un dipendente ma come un collaboratore autonomo, con la conseguenza che il medesimo gode di più ampia autonomia organizzativa al pari di un libero professionista, in quanto, la norma richiede espressamente la condizione di "*dipendente qualificato*" e, altresì, che tale qualifica sia debitamente comprovata dalla iscrizione all'INPS.

Tuttavia, precisa che, nulla vieta che nella propria autonoma valutazione e previa specifica verifica delle caratteristiche del rapporto contrattuale, si possa, comunque, riconoscere alla prestazione stessa un valore qualificante.

Conclude il Ministero ritenendo che, il soggetto in questione non risultava iscritto all'INPS per almeno due anni negli ultimi cinque (come specificato dall'art. 71) e pertanto non aveva maturato il periodo necessario all'acquisizione del requisito professionale.

Risoluzione n. 87588 del 9 marzo 2017 pone chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere un'attività commerciale al dettaglio in sede fissa in più unità immobiliari confinanti, comunicanti tra loro con aperture e di proprietari diversi.

Sul punto il Ministero cita la risoluzione n. 504797 del 7/05/2002, in cui si riteneva che due o più esercizi di vicinato possono coesistere nell'ambito spaziale di un medesimo locale commerciale –anche se ubicato nella medesima unità immobiliare e caratterizzato dal medesimo numero civico- purché la somma delle superfici dei due esercizi rientri nei limiti indicati dall'art. 4, comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 114/1998.

Laddove questa superficie fosse superata, questa coesistenza sarebbe da considerarsi inammissibile in quanto l'attivazione dei suddetti (limiti) determinerebbe, nella sostanza, conseguenze analoghe all'apertura di una media struttura.

Inoltre, precisa che: "*le attivazioni concretizzerebbero, infatti, una fattispecie in grado di*

determinare il mancato rispetto delle scelte di programmazione e delle potestà di verifica delle conseguenze delle aperture, in termini di impatto, affidate dalla disciplina agli enti territoriali".

Conclude infine, precisando che non incide sulla legittimità dell'avvio e dell'esercizio il fatto che i locali siano di proprietà di due soggetti diversi.

Risoluzione n. 87473 del 9 marzo 2017 pone chiarimenti in merito alla possibilità di occupare aree pubbliche esterne per la consumazione sul posto di prodotti gastronomici da parte di esercizi di vicinato ed imprese di artigianato.

Si precisa che la possibilità di consentire il consumo sul posto è attualmente disciplinata dall'art. 3, comma 1 lett f-bis) del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni della L. 248/2006, con il quale è stato introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell'azienda ad esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Legittimati a tale tipologia di vendita sono anche i titolari di impianti di panificazione (art. 4 comma 2 bis) e gli imprenditori agricoli che possono utilizzare i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con esclusione del servizio assistito di somministrazione (art. 4, comma 8 bis), ma non altre attività artigianali di vario tipo, salvo che la specifica disciplina normativa regionale non lo consenta.

Inoltre, il Ministero, per quanto riguarda gli arredi ha precisato che i medesimi devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, precisa che, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 287/1991.

Per quanto riguarda le attrezzature che possono essere utilizzate, ha escluso le macchine per bevande alla spina e le macchine industriali per il caffè (tradizionalmente usate in quelli di somministrazione), consentendo solo il riscaldamento/sporzionamento dei medesimi.

Ha precisato che possono essere utilizzati i piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale, con sedute non abbinabili, nel senso che non è possibile l'utilizzo congiunto della seduta e del piano d'appoggio.

Con riferimento al caso in oggetto, nello specifico alla possibilità di concedere l'occupazione di suolo pubblico all'esterno del locale per il consumo sul posto, si precisa che spetta all'Ente locale concedere l'occupazione del suolo pubblico stabilendone limiti e modalità di utilizzo.

Conclude affermando che, il consumo sul posto, anche se effettuato su suolo pubblico nello spazio antistante il locale, deve essere svolto alle medesime condizioni espressamente previste dalla citata disposizione cui devono sottostare i titolari degli esercizi di vicinato del settore merceologico alimentare e degli impianti di panificazione.

5) risoluzione n. 93204 del 13 marzo 2017 pone chiarimenti in merito alla possibilità se un soggetto con diploma di "*operatore di elaborazione dati*" possa considerarsi in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6 lett. b) e c) del D.Lgs 59/2010.

Il soggetto in questione dichiara di aver lavorato presso un agriturismo con attività di somministrazione di alimenti e bevande in qualità di associato in partecipazione, ed il Mise, proprio con particolare riferimento all'impresa agrituristica, richiama quanto

sostenuto in un parere precedente indicando *"per imprese del settore alimentare si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e ne vendano i frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione"*.

Inoltre, precisa che solo qualora l'attività agricola in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere il soggetto in possesso della qualifica richiesta.

Con riferimento alla validità del diploma in questione, il MISE ha ritenuto che il piano di studi per "l'operatore di elaborazione dati", non contiene materie attinenti in grado di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi e di conseguenza non può essere considerato valido ai fini richiesti.

Risoluzione n. 93182 del 13 marzo 2017 pone chiarimenti in merito alla possibilità per un soggetto che ha svolto la sua attività lavorativa presso un agriturismo in qualità di coadiutore (figlio del titolare) possa considerarsi in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6 lett. b) D.Lgs 59/2010.

Il soggetto in questione dichiara che i contributi previdenziali sono stati versati con riferimento all'attività di coltivatore diretto.

Il ministero con particolare riferimento all'impresa agrituristica ha avuto più volte modo di precisare che può riconoscersi valida la qualificazione acquisita da un dipendente di un'azienda agricola che svolga anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che il soggetto abbia effettivamente svolto mansioni attinenti.

Più precisamente riporta quanto affermato in un precedente parere indicando *"per imprese del settore alimentare si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e ne vendano i frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione"*.

Inoltre, solo qualora l'attività agricola in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere il soggetto in possesso della qualifica richiesta.

In conclusione, il MISE afferma che nel caso in cui il soggetto dimostri di essere in regola con le contribuzioni previdenziali (almeno 2 anni negli ultimi 5) e di avere i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, è da ritenere valida ai fini richiesti la pratica lavorativa in questione.



Ministero dello Sviluppo

Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

RISOLUZIONE N. 66623 DEL 24 FEBBRAIO 2017

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Requisito professionale – Amministratore società

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede se un soggetto, amministratore di una società S.R.L. operante nel settore dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande congiunta all'attività di intrattenimento e svago (sala giochi, VLT), possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Evidenzia, al riguardo, che il soggetto in discorso ha esibito prova della propria attività lavorativa tramite busta paga con inquadramento co.co.co con data di assunzione dal 30-12-2008, nonché tramite iscrizione INAIL, laddove però non sono evidenziate le ore lavorative, né la qualifica ricoperta.

Evidenzia, altresì, che da una verifica effettuata il medesimo soggetto risulta iscritto alla gestione separata INPS dall'1-6-2015, con la conseguenza che non risulterebbe maturato il periodo necessario all'acquisizione del requisito professionale.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 riconosce il possesso del requisito a che ha *"... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado*



dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.

Il dettato normativo richiede espressamente la condizione di “dipendente qualificato” e, altresì, che tale qualifica sia debitamente comprovata dalla iscrizione all'INPS.

Il soggetto in questione è inquadrato come co.co.co (contratto di collaborazione coordinata e continuativa).

Su tale inquadramento la scrivente Direzione Generale ha già avuto modo di esprimersi (cfr. nota n. 30239 del 13-2-2012), evidenziando che i co.co.co. definiscono il lavoratore non come un dipendente ma come un collaboratore autonomo, con la conseguenza che il medesimo gode di più ampia autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell'adempimento, quasi al pari di un libero professionista.

Pertanto, ad avviso della scrivente, il lavoratore assunto con contratto co.co.co. non può considerarsi ai fini lavorativi un “dipendente” e di conseguenza la pratica professionale svolta non può dare luogo all'acquisizione del titolo professionale indispensabile per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Nella nota citata, però, è stato evidenziato che nella vieta che il Comune, nella propria autonoma valutazione e previa specifica verifica delle caratteristiche del rapporto contrattuale, accertato il carattere di prevalenza, qualificazione e durata della prestazione contrattuale (ivi compresa una presenza nel luogo di lavoro comparabile mediamente a più del 50% di quella di un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, comprovata anche da regolare iscrizione previdenziale), possa riconoscere, comunque, alla prestazione stessa un valore qualificante, tenuto conto della necessità di interpretare la norma in termini tali da non renderla illegittima per violazione dei principi costituzionali di equità e ragionevolezza e tenuto conto del quadro normativo complessivo che dalla stessa deriva che, ad esempio, già qualifica a questi fini come equivalente alla prestazione di lavoro dipendente quella del socio lavoratore e del coadiutore familiare.

Fermo quanto sopra, in conclusione, stante la circostanza che il soggetto in discorso non risulta iscritto all'INPS per almeno due anni negli ultimi cinque, la scrivente non può che rilevare il non maturamento del periodo necessario all'acquisizione del requisito professionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)



Ministero dello Sviluppo
Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 87588 del 9 marzo 2017

OGGETTO: Esercizio dell'attività commerciale al dettaglio in più unità immobiliari confinanti comunicanti tra loro - Quesito

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede se sia possibile svolgere un'attività commerciale al dettaglio in sede fissa in più unità immobiliari confinanti, comunicanti tra loro con aperture e di proprietari diversi.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare evidenzia che già in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ha avuto modo di sostenere l'ammissibilità di due attività commerciali nello stesso locale in presenza di determinate condizioni.

Ci si riferisce alla nota n. 504797 del 7 maggio 2002, che si allega in copia, il cui contenuto resta valido anche alla luce delle modifiche apportate da decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Nella citata nota la scrivente ha sostenuto che due o più esercizi di vicinato possono coesistere nell'ambito spaziale di un medesimo locale commerciale – anche se ubicato nella medesima unità immobiliare e caratterizzato dal medesimo numero civico – purché la somma delle superfici dei due esercizi di vicinato rientri nei limiti indicati dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo n. 114.

Ove detta superficie fosse superata, infatti, la scrivente ha già precisato l'inammissibilità della coesistenza in quanto l'attivazione dei suddetti determinerebbe, nella sostanza, conseguenze analoghe a quelle derivanti dall'apertura di una media struttura. Le attivazioni concretizzerebbero, infatti, una fattispecie in grado di determinare il mancato rispetto delle scelte di programmazione e delle potestà di verifica delle conseguenze delle aperture, in termini di impatto, affidate dalla disciplina agli enti territoriali.

Quanto sopra vale ovviamente anche con riguardo allo specifico quesito di codesto Comune: la circostanza che i proprietari dei locali in questione siano due soggetti diversi, infatti, non incide sulla legittimità dell'avvio e dell'esercizio, in presenza ovviamente di tutti gli altri requisiti di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)



Ministero dello Sviluppo

Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 87473 del 9 marzo 2017

**OGGETTO: Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia –
Occupazione aree pubbliche**

Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. sollecita un parere, già trasmesso nel 2016, sull'applicazione di un Regolamento comunale, con il quale si autorizza l'installazione di tavoli, sedie, pedane e gazebo in aree pubbliche esterne per la consumazione di prodotti gastronomici da parte di esercizi di vicinato ed imprese artigiane, quali macellerie-gastronomie, gelaterie, piadinerie e che, pertanto, risulterebbe in contrasto con la vigente normativa nazionale.

Al riguardo, in via preliminare si fa presente che al protocollo della scrivente Direzione Generale non risulta pervenuta una richiesta di parere a nome della S.V.

Stante quanto sopra, si rappresenta quanto segue.

La possibilità di consentire il consumo sul posto è attualmente disciplinata dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 aprile 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell'azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.

L'articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato.

Infine, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.



Tale tipologia di vendita, pertanto, non è estensibile ad altre attività artigianali di vario tipo, salvo che la specifica disciplina normativa regionale non lo consenta.

Con riguardo alle modalità applicative delle richiamate disposizioni, la scrivente Direzione Generale si è espressa al punto 8.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006, precisando che il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia da parte degli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti alimentari, non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione; le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda e l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto riguarda gli arredi ha precisato che i medesimi devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Con successivi pareri ha formulato ulteriori precisazioni sulle attrezzature che possono essere utilizzate, escludendo, ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina e le macchine industriali per il caffè, tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, nonché sulle operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e trattamento dei prodotti destinati al consumo sul posto, consentendo in tal senso solamente il riscaldamento/sporzionamento dei medesimi.

Nel parere più recente (n. 86321 del 9-6-2015) è stato precisato che possono essere utilizzati piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale, nonché sedute non abbinabili, non nel senso che la loro collocazione all'interno dell'ambito spaziale deve essere non abbinata (solo in tal senso i clienti potrebbero abbinarli spostandoli), ma nel senso che l'utilizzo congiunto della seduta e del piano d'appoggio non deve risultare normalmente possibile (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti).

Fermo quanto sopra, con riferimento nello specifico alla possibilità di concedere l'occupazione di suolo pubblico all'esterno del locale per il consumo sul posto, la scrivente non può che sottolineare che l'occupazione di suolo pubblico rientra nella potestà dell'Ente locale che ne stabilisce limiti e modalità di utilizzo.

Resta fermo, ovviamente, il fatto che il consumo sul posto, anche se effettuato su suolo pubblico nello spazio antistante il locale, deve essere svolto alle medesime condizioni espressamente previste dalla citata disposizione cui devono sottostare i titolari degli esercizi di vicinato del settore merceologico alimentare e degli impianti di panificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)



Ministero dello Sviluppo

Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 93204 del 13 marzo 2017

**OGGETTO: D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettere b) e c) -
Requisiti professionali – Diploma di qualifica di operatore di elaborazione dati –
Associato in partecipazione presso agriturismo con somministrazione – Richiesta
parere**

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede di sapere se un soggetto che ha svolto la sua attività lavorativa presso un agriturismo con attività di somministrazione di alimenti e bevande in qualità di associato in partecipazione, nonché un soggetto in possesso del diploma di qualifica di “operatore di elaborazione dati”, possano considerarsi in possesso del requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare si richiama l’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. riconosce il possesso del requisito professionale anche ai soggetti che abbiano “.. per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande” o abbiano “.. prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale”.

Con particolare riferimento all’impresa agrituristica la scrivente ha già avuto modo di precisare che può riconoscersi valida la qualificazione acquisita da un dipendente di un’azienda agricola che svolga anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che il soggetto abbia effettivamente svolto mansioni attinenti.

Comunque, in via generale, si richiama anche quanto già sostenuto in un precedente parere con specifico riferimento alla figura dell’imprenditore agricolo.



Per imprese del settore alimentare, in tale contesto normativo, in cui per i dipendenti vi è l'esplicito riferimento all'attività di vendita o di preparazione degli alimenti, si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e ne vendano i frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione.

Ciò premesso, si precisa comunque che solo qualora l'attività agricola in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere il soggetto in possesso della qualifica richiesta.

D'altronde, l'inserimento nell'alinea del comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 delle parole *"al dettaglio"* determina l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari.

Stante quanto sopra, nel caso in cui il soggetto richiedente possa dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali per almeno due anni negli ultimi cinque e fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento, la scrivente ritiene di poter considerare valida ai fini richiesti la pratica lavorativa in questione.

Con riferimento alla validità del diploma di "operatore di elaborazione dati" si richiama l'articolo 71, comma 6, lettera c) del decreto legislativo n. 59 del 2010, il quale riconosce la qualificazione professionale al soggetto in possesso *"di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*.

La valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, è fondata, infatti, sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il piano di studi del diploma in discorso, inviato in allegato al quesito, non contiene, ad avviso della scrivente, materie attinenti in grado di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi e di conseguenza non può essere considerato valido ai fini richiesti.

IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)



Ministero dello Sviluppo
Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 93182 del 13 marzo 2017

**OGGETTO: D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) -
Requisiti professionali – Coadiutore in agriturismo – Richiesta parere**

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Associazione chiede di sapere se un soggetto che ha svolto la sua attività lavorativa presso un agriturismo con attività di somministrazione di alimenti e bevande in qualità di coadiutore (figlio del titolare) possa considerarsi in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, anche in considerazione del fatto che i contributi previdenziali sono stati versati con riferimento all'attività di coltivatore diretto.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare si richiama l'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. riconosce il possesso del requisito professionale anche ai soggetti che abbiano *“.. per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande”* o abbiano *“.. prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”*.

Con particolare riferimento all'impresa agrituristica la scrivente ha già avuto modo di precisare che può riconoscersi valida la qualificazione acquisita da un dipendente di



un'azienda agricola che svolga anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che il soggetto abbia effettivamente svolto mansioni attinenti.

Comunque, in via generale, si richiama anche quanto già sostenuto in un precedente parere con specifico riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo.

Per imprese del settore alimentare, in tale contesto normativo, in cui per i dipendenti vi è l'esplicito riferimento all'attività di vendita o di preparazione degli alimenti, si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e ne vendano i frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione.

Ciò premesso, si precisa comunque che solo qualora l'attività agricola in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere il soggetto in possesso della qualifica richiesta.

D'altronde, l'inserimento nell'alea del comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 delle parole "*al dettaglio*" determina l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari.

Stante quanto sopra, nel caso in cui il soggetto richiedente possa dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali per almeno due anni negli ultimi cinque e fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento, la scrivente ritiene di poter considerare valida ai fini richiesti la pratica lavorativa in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)